

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 92/96 del Consiglio, del 22 gennaio 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 2413/95 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Russia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica** 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 93/96 della Commissione, del 23 gennaio 1996, che detrae dai limiti quantitativi sulle importazioni di alcune categorie di prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese quantitativi corrispondenti a quelli importati nella Comunità europea eludendo l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili** 3

- Regolamento (CE) n. 94/96 della Commissione, del 23 gennaio 1996, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 80 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento danese ai fini della loro trasformazione in Spagna 6

- ★ **Regolamento (CE) n. 95/96 della Commissione, del 23 gennaio 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 1501/95 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali** 10

- Regolamento (CE) n. 96/96 della Commissione, del 23 gennaio 1996, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Grecia 11

- Regolamento (CE) n. 97/96 della Commissione, del 23 gennaio 1996, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 89 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento danese ai fini della loro trasformazione in Sardegna 15

- Regolamento (CE) n. 98/96 della Commissione, del 23 gennaio 1996, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 320 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna 19

1

*(segue)***IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CE) n. 99/96 della Commissione, del 23 gennaio 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.....	23
Regolamento (CE) n. 100/96 della Commissione, del 23 gennaio 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.....	25
Regolamento (CE) n. 101/96 della Commissione, del 23 gennaio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	27

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 92/96 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1996

recante modifica del regolamento (CE) n. 2413/95 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Russia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 8, 9 e 10,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. CONTESTO

- (1) Nel contesto del procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Russia, della Georgia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica la Commissione, con la decisione 95/418/CE ⁽²⁾, ha accettato l'impegno offerto, inter alia, dal produttore sudafricano, la società Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.
- (2) Il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2413/95 ⁽³⁾, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Russia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica, escludendo dalla sfera di applicazione del dazio, inter alia, la Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited sulla base dell'impegno accettato dalla Commissione. Poiché l'inchiesta si è conclusa con l'adozione, da parte del Consiglio, di misure definitive ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88 ⁽⁴⁾ (il precedente regolamento antidumping di base), il procedimento è ora

disciplinato dal regolamento (CE) n. 3283/94 (il nuovo regolamento antidumping di base) ai sensi dell'articolo 23 del regolamento suddetto.

B. RITIRO DELL'IMPEGNO

- (3) Con lettera ricevuta dalla Commissione quasi contemporaneamente all'adozione da parte del Consiglio del regolamento (CE) n. 2413/95, la Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited ha ritirato l'impegno.

C. DAZIO DEFINITIVO

- (4) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 3283/94, in caso di diritto di un impegno, può essere istituito un dazio definitivo, a norma dell'articolo 9, in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta in seguito alla quale è stato accettato l'impegno, a condizione che l'inchiesta sia stata conclusa con la determinazione definitiva del dumping e del pregiudizio.
- (5) L'inchiesta in seguito alla quale, con la decisione 95/418/CE, è stato accettato l'impegno della Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited si è conclusa con la determinazione definitiva da parte del Consiglio di un dumping pregiudizievole per quanto riguarda il prodotto della società in questione. In considerazione del ritiro dell'impegno, tali importazioni devono pertanto essere soggette a un dazio definitivo.
- (6) Nella fattispecie, il margine di dumping stabilito definitivamente per la Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited era il 45,3 % dei prezzi franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. Dato che il margine di dumping era inferiore alla soglia di pregiudizio accertata, il dazio deve essere fissato a un livello tale da eliminare il dumping, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3283/94.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 56.

⁽³⁾ GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3283/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1) a sua volta modificato dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).

- (7) Si rammenta che, nel procedimento attuale, data la sensibilità ai prezzi del mercato del ferro-silico-manganese e al fine di minimizzare l'impatto delle misure sugli utilizzatori in caso di significativo aumento dei prezzi, il Consiglio ha ritenuto appropriato che i dazi fossero istituiti sotto forma di dazi variabili basati su un prezzo minimo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. Tale prezzo minimo, per le importazioni di ferro-silico-manganese prodotto dalla Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited, dovrebbe essere di 492 ECU per tonnellata di prodotto.
- (8) In considerazione di quanto sopra, il Consiglio conclude che il regolamento (CE) n. 2413/95 deve essere modificato, e che deve essere istituito un dazio definitivo sulle importazioni di ferro-silico-manganese prodotto dalla Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited. L'importo del dazio dovrebbe equivalere alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 492 ECU per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. In tutti i casi in cui quest'ultimo prezzo per tonnellata, dazio non corrisposto, è inferiore al prezzo minimo all'importazione.

D. RETROATTIVITÀ

- (9) Nel caso in esame, dato che in assenza di impegni, con il regolamento (CE) n. 2413/95 si sarebbe dovuto istituire un dazio sulle importazioni di ferro-silico-manganese prodotto dalla Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited, si ritiene appropriato applicare il dazio con effetto retroattivo. A tal fine, con il regolamento (CE) n. 2698/95⁽¹⁾, la Commissione ha disposto la registrazione di tali importazioni, in conformità degli articoli 10, paragrafo 5 e 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 3283/94.
- (10) È opportuno rilevare che all'entrata in vigore del presente regolamento, la registrazione delle importazioni in questione non sarà più necessaria e che pertanto il regolamento (CE) n. 2698/95 cesserà di

applicarsi in conformità dell'articolo 1 di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2413/95 è sostituito dal seguente :

* 5. Per i prodotti originari del Sudafrica (codice addizionale Taric 8818) l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 500 ECU per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, in tutti i casi in cui quest'ultimo prezzo per tonnellata, al netto del dazio, è inferiore al prezzo minimo all'importazione, ad eccezione delle importazioni di prodotti della società seguente, che sono soggetti all'aliquota di dazio menzionata in appresso.

Per il prodotto della Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited (codice addizionale Taric 8874), l'importo del dazio equivale alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 492 ECU per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, in tutti i casi in cui quest'ultimo prezzo per tonnellata, al netto del dazio, è inferiore al prezzo minimo all'importazione.*

Articolo 2

All'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 2413/95 è soppresso il riferimento alla Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2698/95.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DINI

⁽¹⁾ GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 93/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1996

che detrae dai limiti quantitativi sulle importazioni di alcune categorie di prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese quantitativi corrispondenti a quelli importati nella Comunità europea eludendo l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1616/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare il combinato disposto dell'articolo 15 e dell'articolo 17,

considerando che, in seguito alle inchieste svolte in conformità delle procedure stabilite nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3030/93, la Commissione ha concluso che alcuni prodotti tessile delle categorie 4, 6, 7, 8 e 78 sono stati importati nella Comunità europea eludendo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che dalle ulteriori verifiche effettuate con l'aiuto delle autorità dei paesi terzi è emerso che i prodotti in questione provenivano fisicamente dal territorio della Repubblica popolare cinese e che successivamente venivano importati nella Comunità europea senza dichiarare l'origine cinese o con false dichiarazioni d'origine;

considerando che sono state chieste e si sono svolte a più riprese consultazioni con la Repubblica popolare cinese per chiarire la situazione al fine di determinare, anche in base alle prove documentali presentate dalla Commissione, la vera origine dei prodotti e di raggiungere un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi applicabili alle esportazioni nella Comunità europea dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese;

considerando che, durante le consultazioni, le autorità della Repubblica popolare cinese non hanno contestato il fatto che i prodotti in questione provenissero dalla Repubblica popolare cinese né la conclusione della Comunità europea, secondo la quale tali prodotti erano di origine cinese;

considerando che, a norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988 e modificato da ultimo dall'accordo siglato il 14 dicembre 1995, in

particolare l'articolo 7, le esportazioni nella Comunità europea dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese devono essere imputate sui limiti fissati per l'anno nel quale viene effettuata la spedizione delle merci e devono essere corredate di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità competenti della Repubblica popolare cinese; che tale licenza deve essere presentata alle autorità competenti della Comunità europea, le quali rilasciano automaticamente al portatore un'autorizzazione d'importazione nella Comunità europea per il quantitativo di prodotti indicato nella licenza di esportazione purché, previa verifica, risulti che il limite quantitativo fissato non è esaurito;

considerando che, in base a quanto precede, vi sono motivi sufficienti per concludere che i prodotti importati senza dichiarare l'origine cinese o con false dichiarazioni di origine sono effettivamente originari della Repubblica popolare cinese, che sono stati immessi sul mercato comunitario senza essere imputati sui limiti quantitativi fissati a norma dell'accordo bilaterale e che pertanto sono stati importati nella Comunità europea eludendo le disposizioni dell'accordo;

considerando che, a norma dell'accordo bilaterale e del regolamento (CEE) n. 3030/93, qualora, in circostanze di questo genere, siano stati presentati elementi di prova inconfutabili riguardo all'elusione, la Comunità europea può detrarre dai limiti quantitativi stabiliti volumi equivalenti a quelli dei prodotti importati eludendo le disposizioni dell'accordo, a meno che non si trovi una soluzione soddisfacente entro un termine specifico;

considerando che il 3 novembre 1995 la Commissione ha chiesto ufficialmente alla Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 dell'accordo, di prendere le disposizioni necessarie per procedere agli adeguamenti dei limiti quantitativi per l'anno contingente 1995, durante il quale la Comunità europea ha chiesto l'avvio di consultazioni;

considerando che la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese hanno raggiunto un accordo sul metodo da seguire per adeguare i limiti quantitativi, ritenuto una soluzione soddisfacente ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che è opportuno mettere in pratica la soluzione concordata detraendo, a tal fine, i volumi convenuti dai corrispondenti limiti quantitativi;

(¹) GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

(²) GU n. L 154 del 5. 7. 1995, pag. 3.

considerando che gli adeguamenti dei limiti quantitativi per le categorie 4, 6, 7, 8 e 78 non devono ostare all'importazione nella Comunità europea dei prodotti spediti dalla Repubblica popolare cinese prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dal regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi indicati in allegato al presente regolamento sono detratti dai limiti quantitativi corrispondenti per le

importazioni dei prodotti delle categorie 4, 6, 7, 8 e 78, originari della Repubblica popolare cinese, fissati per il 1995 nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Articolo 2

Gli adeguamenti di cui all'articolo 1 dei limiti quantitativi applicabili ai prodotti delle categorie 4, 6, 7, 8 e 78, originari della Repubblica popolare cinese, non ostano all'importazione dei prodotti delle stesse categorie spediti dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità europea prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO

Adeguamenti dei limiti quantitativi comunitari applicabili nel 1995 alle importazioni dei prodotti tessili delle categorie 4, 6, 7, 8 e 78, originari della Repubblica popolare cinese

Categoria	Importo da detrarre dai limiti quantitativi 1995 ⁽¹⁾
4	13 077 778 pezzi
6	121 904 pezzi
7	20 016 pezzi
8	15 438 pezzi
78	2 tonnellate

⁽¹⁾ Qualora questo quantitativo non fosse disponibile nell'ambito dei limiti quantitativi stabiliti per il 1995, la differenza sarà detratta dai limiti quantitativi stabiliti per il 1996.

REGOLAMENTO (CE) N. 94/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1996

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 80 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento danese ai fini della loro trasformazione in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare, l'articolo 5,

considerando che la siccità manifestatasi in Spagna negli ultimi mesi ha provocato una penuria di foraggi, col rischio che gli allevatori vendano prematuramente il bestiame e subiscano quindi conseguenze negative a livello di reddito;

considerando che è possibile rimediare a tale penuria mettendo a disposizione degli allevatori spagnoli 80 000 t di segala; che, d'altro canto, l'organismo d'intervento spagnolo non dispone di cereali da foraggio; che tali cereali comunitari sono disponibili presso l'organismo d'intervento danese;

considerando che, vista la situazione attuale di mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione obbligatoria in Spagna di 80 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento danese;

considerando che la finalità della misura verrà rispettata solo se il prezzo minimo stabilito nella gara tiene conto delle spese di inoltro dalla Danimarca in Spagna, senza tuttavia perturbare il mercato interno spagnolo; che, in tali condizioni, la procedura migliore è quella seguita in materia d'esportazione dei cereali nei paesi terzi; che è opportuno definire un regime specifico che riunisca modalità di rivendita sul mercato interno e modalità per l'esportazione;

considerando che, per quanto riguarda la prova di trasformazione in Spagna, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento danese indice, in deroga alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽⁵⁾ e conformemente a quelle fissate in appresso, una gara permanente per 80 000 t di segala da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in Spagna.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 80 000 t di segala figurano nell'allegato I.

Articolo 2

1. Nel bando di gara di cui all'articolo 5 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo d'uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

2. L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o al luogo di uscita di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Le offerte si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, per ciascuna offerta, la quantità, il prezzo e le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

Il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato spagnolo.

Articolo 5

L'organismo d'intervento danese pubblica, almeno cinque giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate:

- le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;
- le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli effettuati a posteriori;
- i luoghi di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

Il bando e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

L'organismo d'intervento danese prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita.

Articolo 6

1. Le offerte sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio⁽¹⁾.

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Una volta presentate, le offerte non possono essere né modificate né ritirate.

Le offerte sono valide solo se accompagnate:

- dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 20 ECU per tonnellata;
- dalla prova di un contratto di vendita per la consegna in Spagna, fatta salva l'attribuzione dell'offerta;
- dall'impegno scritto dell'offerente a trasformare in Spagna, entro il 30 giugno 1996, i cereali aggiudicati.

Articolo 7

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 1° febbraio 1996 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni giovedì alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

3. Il termine ultimo per l'ultima gara parziale scade il 28 marzo 1996 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento danese:

EF-Direktoratet
Nyropsgade 26,
DK-1602 København V
(Tel.: 33 92 70 00; telefax: 33 92 69 48; telex: 15 137).

Articolo 8

L'organismo d'intervento danese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

Articolo 9

L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 10

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, entro un mese al più tardi dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 9. I rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.

Articolo 11

La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 è svincolata per i quantitativi per i quali:

- l'offerta non è stata accettata;
- il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto, ed è stata costituita una cauzione pari alla differenza tra il prezzo aggiudicato e il prezzo d'intervento applicabile l'ultimo giorno del termine valido per la presentazione delle offerte, maggiorato di 30 ECU/t.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

Articolo 12

1. La cauzione di cui all'articolo 11, secondo trattino è svincolata per i quantitativi per i quali l'offerente fornisce la prova:

- dell'avvenuta trasformazione in Spagna, entro il 30 giugno 1996, salvo caso di forza maggiore, o
- che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale.

2. La prova dell'avvenuta trasformazione in Spagna dei cereali di cui al presente regolamento deve essere fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

La trasformazione si considera tuttavia effettuata al momento della consegna della segala in un magazzino situato in Spagna.

Articolo 13

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca uno o più delle diciture seguenti:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1996.

- Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n° 94/96]
- Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 94/96)
- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 94/96)
- Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 94/96]
- For processing (Regulation (EC) No 94/96)
- Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 94/96]
- Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 94/96]
- Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 94/96)
- Para transformação [Regulamento (CE) n° 94/96]
- Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 94/96]
- För bearbetning (förordning (EG) nr 94/96).

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(in tonnellate)</i>	
Luogo di magazzinaggio	Quantitativi
Midt- og Nordjylland	80 000

ALLEGATO II

Gara permanente per la rimessa in vendita di 80 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento danese destinate alla Spagna

[Regolamento (CE) n. 94/96]

1	2	3	4	5	6
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (in tonnellate)	Prezzo d'offerta (in ECU/t)	Maggiorazioni (+) Detrazioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t
1					
2					
3					
ecc.					

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (C/1)

- Telex : — 22037 AGREC B
- 22070 AGREC B (caratteri greci)
- Telefax : — 295 01 32
- 295 25 15
- 296 10 97

REGOLAMENTO (CE) N. 95/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1996

recante modifica del regolamento (CE) n. 1501/95 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2480/95⁽⁴⁾, stabilisce, ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92, le misure da adottare in caso di turbativa o di rischio di turbativa del mercato comunitario e in particolare le condizioni per l'applicazione di tasse all'esportazione;

considerando che la natura non commerciale delle azioni relative ad aiuti alimentari comunitari e nazionali, previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, induce ad escludere le esportazioni effettuate a tale scopo dal campo di applicazione della tassa all'esportazione applicabile alle esportazioni commerciali in caso di turbative nel settore dei cereali; che è opportuno a tal fine introdurre una disposizione specifica nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che è opportuno stabilire che tale disposizione specifica sia applicata, dietro presentazione delle pezze giustificative appropriate, alle esportazioni effettuate in esecuzione delle azioni suddette a partire dal momento della fissazione di tasse all'esportazione a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92, disposta per la prima volta, nel corso della presente campagna del regolamento (CE) n. 1749/95 della Commissione, del 18 luglio

1995, che fissa una tassa all'esportazione per i prodotti di cui ai codici NC 1001 10 00 e 1103 11 10⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95 è inserito, come secondo comma, il testo seguente :

« Tuttavia, non viene applicata alcuna tassa alle esportazioni di cereali o di prodotti cerealicoli effettuate per l'esecuzione di aiuti alimentari comunitari e nazionali previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché per l'esecuzione di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita. »

Articolo 2

L'articolo 1 si applica, su iniziativa degli operatori interessati a dietro presentazione delle prove attestanti la loro qualità di esportatori nelle operazioni di aiuto alimentare in causa, alle esportazioni effettuate a tale scopo a decorrere dal 19 luglio 1995. Le cauzioni eventualmente costituite su richiesta delle autorità competenti sono svincolate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 19. 7. 1995, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 96/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1996

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che la siccità manifestatasi in Grecia negli ultimi mesi ha provocato una penuria di foraggi, col rischio che gli allevatori vendano prematuramente il bestiame e subiscano quindi conseguenze negative a livello di reddito;

considerando che è possibile rimediare a tale penuria mettendo a disposizione degli allevatori greci 50 000 t di orzo; che, d'altro canto, l'organismo d'intervento greco non dispone di cereali da foraggio; che tali cereali comunitari sono disponibili presso l'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, vista la situazione attuale di mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione obbligatoria in Grecia di 50 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che la finalità della misura verrà rispettata solo se il prezzo minimo stabilito nella gara tiene conto delle spese di inoltro dalla Germania in Grecia, senza tuttavia perturbare il mercato interno greco; che, in tali condizioni, la procedura migliore è quella seguita in materia d'esportazione dei cereali nei paesi terzi; che è opportuno definire un regime specifico che riunisca modalità di rivendita sul mercato interno e modalità per l'esportazione;

considerando che, per quanto riguarda la prova di trasformazione in Grecia, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93 ⁽⁴⁾;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco indice, in deroga alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽⁵⁾ e conformemente a quelle fissate in appresso, una gara permanente per 50 000 t d'orzo da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in Grecia.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 50 000 t d'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

1. Nel bando di gara di cui all'articolo 5 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo d'uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

2. L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o al luogo di uscita di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Le offerte si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, per ciascuna offerta, la quantità, il prezzo e le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

Il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato greco.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco pubblica, almeno cinque giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate:

- le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;
- le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli effettuati a posteriori;
- i luoghi di magazzino, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

Il bando e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

L'organismo d'intervento tedesco prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita.

Articolo 6

1. Le offerte sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio⁽¹⁾.

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Una volta presentate, le offerte non possono essere né modificate né ritirate.

Le offerte sono valide solo se accompagnate:

- dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 20 ECU per tonnellata;
- dalla prova di un contratto di vendita per la consegna in Grecia, fatta salva l'attribuzione dell'offerta;
- dall'impegno scritto dell'offerente a trasformare in Grecia, entro il 30 giugno 1996, i cereali aggiudicati.

Articolo 7

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 1° febbraio 1996 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni giovedì alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

3. Il termine ultimo per l'ultima gara parziale scade il 28 marzo 1996 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),
Adickesallee 40,
D-60322 Frankfurt am Main
(Telex: 4-11475, 4-16044).

Articolo 8

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

Articolo 9

L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 10

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, entro un mese al più tardi dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 9. I rischi e le spese di magazzino per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.

Articolo 11

La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 è svincolata per i quantitativi per i quali:

- l'offerta non è stata accettata;
- il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto, ed è stata costituita una cauzione pari alla differenza tra il prezzo aggiudicato e il prezzo d'intervento applicabile l'ultimo giorno del termine valido per la presentazione delle offerte, maggiorato di 30 ECU/t.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 22.

Articolo 12

1. La cauzione di cui all'articolo 11, secondo trattino è svincolata per i quantitativi per i quali l'offerente fornisce la prova:

- dell'avvenuta trasformazione in Grecia, entro il 30 giugno 1996, salvo caso di forza maggiore, o
- che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale.

2. La prova dell'avvenuta trasformazione in Grecia dei cereali di cui al presente regolamento deve essere fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

La trasformazione si considera tuttavia effettuata al momento della consegna dell'orzo in un magazzino situato in Grecia.

Articolo 13

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca uno o più delle diciture seguenti:

- Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n° 96/96]
- Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 96/96)
- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 96/96)
- Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 96/96]
- For processing (Regulation (EC) No 96/96)
- Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 96/96]
- Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 96/96]
- Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 96/96)
- Para transformação [Regulamento (CE) n° 96/96]
- Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 96/96]
- För bearbetning (förordning (EG) nr 96/96).

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(in tonnellate)

Luogo di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	15 177
Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden- Württemberg/Saarland/Bayern	25 105
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg- Vorpommern	464
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	9 270

ALLEGATO II

Gara permanente per la rimessa in vendita di 50 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco o destinate alla Grecia

[Regolamento (CE) n. 96/96]

1	2	3	4	5	6
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (in tonnellate)	Prezzo d'offerta (in ECU/t)	Maggiorazioni (+) Detrazioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t
1					
2					
3					
ecc.					

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (C/1)

- Telex : — 22037 AGREC B
 — 22070 AGREC B (caratteri greci)
- Telefax : — 295 01 32
 — 295 25 15
 — 296 10 97

REGOLAMENTO (CE) N. 97/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1996

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 89 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento danese ai fini della loro trasformazione in Sardegna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che la siccità manifestatasi in Sardegna negli ultimi mesi ha provocato una penuria di foraggi, col rischio che gli allevatori vendano prematuramente il bestiame e subiscano quindi conseguenze negative a livello di reddito;

considerando che è possibile rimediare a tale penuria mettendo a disposizione degli allevatori sardi 89 000 t di orzo; che, d'altro canto, l'organismo d'intervento italiano non dispone di cereali da foraggio; che tali cereali comunitari sono disponibili presso l'organismo d'intervento danese;

considerando che, vista la situazione attuale di mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione obbligatoria in Sardegna di 89 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento danese;

considerando che la finalità della misura verrà rispettata solo se il prezzo minimo stabilito nella gara tiene conto delle spese di inoltro dalla Danimarca in Sardegna, senza tuttavia perturbare il mercato interno sardo; che, in tali condizioni, la procedura migliore è quella seguita in materia d'esportazione dei cereali nei paesi terzi; che è opportuno definire un regime specifico che riunisca modalità di rivendita sul mercato interno e modalità per l'esportazione;

considerando che, per quanto riguarda la prova di trasformazione in Sardegna, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93 ⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento danese indice, in deroga alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽⁵⁾ e conformemente a quelle fissate in appresso, una gara permanente per 89 000 t di orzo da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in Sardegna.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 89 000 t d'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

1. Nel bando di gara di cui all'articolo 5 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo d'uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

2. L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o al luogo di uscita di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Le offerte si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, per ciascuna offerta, la quantità, il prezzo e le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

Il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato sardo.

Articolo 5

L'organismo d'intervento danese pubblica, almeno cinque giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate:

- le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;
- le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli effettuati a posteriori;
- i luoghi di magazzino, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

Il bando e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

L'organismo d'intervento danese prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita.

Articolo 6

1. Le offerte sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio⁽¹⁾.

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Una volta presentate, le offerte non possono essere né modificate né ritirate.

Le offerte sono valide solo se accompagnate:

- dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 20 ECU per tonnellata;
- dalla prova di un contratto di vendita per la consegna in Sardegna, fatta salva l'attribuzione dell'offerta;
- dall'impegno scritto dell'offerente a trasformare in Sardegna, entro il 30 giugno 1996, i cereali aggiudicati.

Articolo 7

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 1° febbraio 1996 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni giovedì alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

3. Il termine ultimo per l'ultima gara parziale scade il 28 marzo 1996 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento danese:

EF-Direktoratet,
Nyropsgade 26,
DK-1602 København V
(Tel.: 33 92 70 00; telefax: 33 92 69 48; telex: 15 137).

Articolo 8

L'organismo d'intervento danese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

Articolo 9

L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 10

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, entro un mese al più tardi dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 9. I rischi e le spese di magazzino per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.

Articolo 11

La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 è svincolata per i quantitativi per i quali:

- l'offerta non è stata accettata;
- il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto, ed è stata costituita una cauzione pari alla differenza tra il prezzo aggiudicato e il prezzo d'intervento applicabile l'ultimo giorno del termine valido per la presentazione delle offerte, maggiorato di 30 ECU/t.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

Articolo 12

1. La cauzione di cui all'articolo 11, secondo trattino è svincolata per i quantitativi per i quali l'offerente fornisce la prova:

- dell'avvenuta trasformazione in Sardegna, entro il 30 giugno 1996, salvo caso di forza maggiore, o
- che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale.

2. La prova dell'avvenuta trasformazione in Sardegna dei cereali di cui al presente regolamento deve essere fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

La trasformazione si considera tuttavia effettuata al momento della consegna dell'orzo in un magazzino situato in Sardegna.

Articolo 13

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca uno o più delle diciture seguenti:

- Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n° 97/96]
- Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 97/96)
- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 97/96)
- Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 97/96]
- For processing (Regulation (EC) No 97/96)
- Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 97/96]
- Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 97/96]
- Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 97/96)
- Para transformação [Regulamento (CE) n° 97/96]
- Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 97/96]
- För bearbetning (förordning (EG) nr 97/96).

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(in tonnellate)</i>	
Luogo di magazzinaggio	Quantitativi
Falster	4 700
Sjælland	17 300
Sønderjylland	24 300
Midt- og Nordjylland	42 700

ALLEGATO II

Gara permanente per la rimessa in vendita di 89 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento danese destinate alla Sardegna

[Regolamento (CE) n. 97/96]

1	2	3	4	5	6
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (in tonnellate)	Prezzo d'offerta (in ECU/t)	Maggiorazioni (+) Detrazioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t
1					
2					
3					
ecc.					

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti :

DG VI (C/1)

- Telex : — 22037 AGREC B
- 22070 AGREC B (caratteri greci)
- Telefax : — 295 01 32
- 295 25 15
- 296 10 97

REGOLAMENTO (CE) N. 98/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1996

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 320 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che la siccità manifestatasi in Spagna negli ultimi mesi ha provocato una penuria di foraggi, col rischio che gli allevatori vendano prematuramente il bestiame e subiscano quindi conseguenze negative a livello di reddito;

considerando che è possibile rimediare a tale penuria mettendo a disposizione degli allevatori spagnoli 320 000 t di segala; che, d'altro canto, l'organismo d'intervento spagnolo non dispone di cereali da foraggio; che tali cereali comunitari sono disponibili presso l'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, vista la situazione attuale di mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione obbligatoria in Spagna di 320 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che la finalità della misura verrà rispettata solo se il prezzo minimo stabilito nella gara tiene conto delle spese di inoltro dalla Germania in Spagna, senza tuttavia perturbare il mercato interno spagnolo; che, in tali condizioni, la procedura migliore è quella seguita in materia d'esportazione dei cereali nei paesi terzi; che è opportuno definire un regime specifico che riunisca modalità di rivendita sul mercato interno e modalità per l'esportazione;

considerando che, per quanto riguarda la prova di trasformazione in Spagna, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco indice, in deroga alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽⁵⁾ e conformemente a quelle fissate in appresso, una gara permanente per 320 000 t di segala da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in Spagna.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 320 000 t di segala figurano nell'allegato I.

Articolo 2

1. Nel bando di gara di cui all'articolo 5 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo d'uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

2. L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o al luogo di uscita di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Le offerte si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, per ciascuna offerta, la quantità, il prezzo e le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

Il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato spagnolo.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco pubblica, almeno cinque giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate:

- le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;
- le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli effettuati a posteriori;
- i luoghi di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

Il bando e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

L'organismo d'intervento tedesco prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita.

Articolo 6

1. Le offerte sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio⁽¹⁾.

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Una volta presentate, le offerte non possono essere né modificate né ritirate.

Le offerte sono valide solo se accompagnate:

- dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 20 ECU per tonnellata;
- dalla prova di un contratto di vendita per la consegna in Spagna, fatta salva l'attribuzione dell'offerta;
- dall'impegno scritto dell'offerente a trasformare in Spagna, entro il 30 giugno 1996, i cereali aggiudicati.

Articolo 7

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 1° febbraio 1996 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni giovedì alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

3. Il termine ultimo per l'ultima gara parziale scade il 28 marzo 1996 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),
Adickesallee 40,
D-60322 Frankfurt-am-Main
(Telex: 4-11475, 4-16044).

Articolo 8

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

Articolo 9

L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 10

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, entro un mese al più tardi dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 9. I rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.

Articolo 11

La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 è svincolata per i quantitativi per i quali:

- l'offerta non è stata accettata;
- il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto, ed è stata costituita una cauzione pari alla differenza tra il prezzo aggiudicato e il prezzo d'intervento applicabile l'ultimo giorno del termine valido per la presentazione delle offerte, maggiorato di 30 ECU/t.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

Articolo 12

1. La cauzione di cui all'articolo 11, secondo trattino è svincolata per i quantitativi per i quali l'offerente fornisce la prova :

- dell'avvenuta trasformazione in Spagna, entro il 30 giugno 1996, salvo caso di forza maggiore, o
- che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale.

2. La prova dell'avvenuta trasformazione in Spagna dei cereali di cui al presente regolamento deve essere fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

La trasformazione si considera tuttavia effettuata al momento della consegna della segala in un magazzino situato in Spagna.

Articolo 13

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca uno o più delle diciture seguenti :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

- Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n° 98/96]
- Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 98/96)
- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 98/96)
- Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 98/96]
- For processing (Regulation (EC) No 98/96)
- Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 98/96]
- Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 98/96]
- Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 98/96)
- Para transformação [Regulamento (CE) n° 98/96]
- Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 98/96]
- För bearbetning (förordning (EG) nr 98/96).

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO I

<i>(in tonnellate)</i>	
Luogo di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	184 871
Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden- Württemberg/Saarland/Bayern	58 549
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg- Vorpommern	25 002
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	51 377

ALLEGATO II

Gara permanente per la rimessa in vendita di 320 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco destinate alla Spagna

[Regolamento (CE) n. 98/96]

1	2	3	4	5	6
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (in tonnellate)	Prezzo d'offerta (in ECU/t)	Maggiorazioni (+) Detrazioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t
1					
2					
3					
ecc.					

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti :

DG VI (C/1)

- Telex : — 22037 AGREC B
 — 22070 AGREC B (caratteri greci)
- Telefax : — 295 01 32
 — 295 25 15
 — 296 10 97

REGOLAMENTO (CE) N. 99/96 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 1996
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 54/96 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le

restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 54/96 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 12 del 17. 1. 1996, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
		ECU/100 unità			ECU/100 kg
0105 11 11 000	01	1,80	0207 25 10 000	04	8,00
0105 11 19 000	01	1,80	0207 25 90 000	04	8,00
0105 11 91 000	01	1,80	0207 14 20 900	05	4,50
0105 11 99 000	01	1,80	0207 14 60 900	05	4,50
0105 12 00 000	01	2,20	0207 14 70 190	05	4,50
0105 19 20 000	01	2,20	0207 14 70 290	05	4,50
		ECU/100 kg	0207 27 10 990	04	15,00
0207 12 10 900	02	30,00	0207 27 60 000	04	6,50
	03	8,00	0207 27 70 000	04	6,50
0207 12 90 190	02	33,00			
	03	8,00			

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

02 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Iran, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Russia, Uzbekistan e Tagikistan,

03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca e delle destinazioni di cui al punto 02,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia e della Repubblica ceca,

05 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, della Georgia, del Kazachstan, del Kirghizistan, della Moldavia, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Uzbekistan, dell'Ucraina, della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 100/96 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 1996****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per
taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione,
del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per
l'importazione di prodotti del settore dello zucchero
diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE)
n. 2528/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,
secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e
dei dazi addizionali applicabili all'importazione di
zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi
sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della
Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 91/96⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle
modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE)
n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende
necessario modificare gli importi attualmente in vigore
conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili
all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del
regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio
1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 50.

⁽⁵⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 17 del 23. 1. 1996, pag. 27.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,29	4,16
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,29	9,39
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,29	3,96
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,29	8,96
1701 91 00 ⁽²⁾	29,87	10,30
1701 99 10 ⁽²⁾	29,87	5,78
1701 99 90 ⁽²⁾	29,87	5,78
1702 90 99 ⁽³⁾	0,30	0,35

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 101/96 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 1996
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione,
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione
del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in
particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di
conversione da applicare nel quadro della politica agricola
comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94
prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati
commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round,
i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori
forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e
per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori
forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli
figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del
regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella
riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio
1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)			
Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 15	052	59,6	0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	48,2	
	060	80,2		464	177,9	
	064	59,6		624	80,6	
	066	41,7		999	102,2	
	068	62,3		0805 30 20	052	68,1
	204	49,8			204	45,8
	208	44,0			388	67,5
	212	117,9			400	48,9
	624	91,3			512	54,8
	999	67,4			520	66,5
0707 00 10	052	111,6	524	100,8		
	053	164,5	528	87,1		
	060	61,0	600	72,7		
	066	53,8	624	57,1		
	068	103,2	999	66,9		
	204	144,3	0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	052	64,0	
	624	191,3		064	78,6	
	999	118,5		388	39,2	
0709 10 10	220	390,2	400	71,8		
	999	390,2	404	61,0		
0709 90 71	052	139,0	508	68,4		
	204	77,5	512	51,2		
	412	54,2	524	57,4		
	624	241,6	528	48,0		
	999	128,1	624	86,5		
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	40,0	728	107,3		
		49,4	800	78,0		
		68,2	804	21,0		
		41,5	999	64,0		
		40,5	0808 20 31	052	86,3	
		41,6		064	72,5	
		30,9		388	79,6	
		64,3		400	95,8	
		59,1		512	89,7	
		48,4		528	84,1	
		0805 20 11	052	70,0	624	79,0
			204	78,2	728	115,4
			624	79,3	800	55,8
999	75,8		804	112,9		
			999	87,1		

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».